



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6223

SEDUTA DEL 25/05/2026

Presidente	ATTILIO FONTANA	
Assessori regionali	MARCO ALPARONE <i>Vicepresidente</i>	ROMANO MARIA LA RUSSA
	ALESSANDRO BEDUSCHI	ELENA LUCCHINI
	GUIDO BERTOLASO	FRANCO LUCENTE
	FRANCESCA CARUSO	GIORGIO MAIONE
	GIANLUCA COMAZZI	DEBORA MASSARI
	ALESSANDRO FERMI	MASSIMO SERTORI
	PAOLO FRANCO	CLAUDIA MARIA TERZI
	GUIDO GUIDESI	SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Romano Maria La Russa di concerto con gli Assessori Claudia Maria Terzi e Franco Lucente

Oggetto

ACCORDO TRA PREFETTURA DI LODI, REGIONE LOMBARDIA, COMUNI DI LODI, CASALPUSTERLENGO, CODOGNO, MALEO, ORIO LITTA, OSPEDALETTO LODIGIANO, SANTO STEFANO LODIGIANO, SECUGNAGO E TAVAZZANO CON VILLAVESCO, RFI S.P.A. E TRENORD S.R.L. PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA NELLE AREE LIMITROFE DELLE STAZIONI FERROVIARIE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LODI - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI LUCENTE E TERZI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Alberto Cigliano Carmine D'Angelo Silvio Landonio

I Dirigenti Antonino Carrara Francesco Bargiggia

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 15, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2025, recante «Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia», il quale prevede che, nel comparto della "sicurezza ferroviaria", la specialità della Polizia ferroviaria della Polizia di Stato costituisce il punto di raccordo sia informativo che operativo per le altre Forze di polizia, con la precisazione che alla Polizia ferroviaria è affidato:

- in via esclusiva, l'espletamento di tutti i compiti di Polizia ferroviaria riguardanti la vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, nonché le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci, inclusi i servizi di vigilanza "a bordo treno";
- in via preminente, lo svolgimento dei servizi di Polizia ferroviaria riconducibili alle attività di prevenzione generale e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, espletati nelle stazioni, cui provvede ove è presente un proprio presidio, con l'eventuale concorso di altri uffici o reparti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, quando vi siano particolari esigenze di prevenzione dei reati e di tutela dell'ordine pubblico. Nelle stazioni non presidiate, detti servizi sono svolti dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, in funzione della dislocazione dei reparti sul territorio e avuto riguardo ai piani coordinati di controllo del territorio;

VISTA la legge regionale 1° aprile 2015, n. 6, recante "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana", che prevede in particolare:

- all'art. 1, comma 3, l'attribuzione alla Regione della promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- all'art. 3, comma 1, lett. a), la promozione, da parte della Regione, della collaborazione istituzionale con gli Enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;
- all'art. 5, comma 1, lett. a), la promozione e il sostegno, da parte della Regione, anche con strumenti finanziari, della realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana;
- all'art. 28, il riconoscimento del volontariato come espressione di solidarietà sociale e la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le relative associazioni, al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare



Regione Lombardia

LA GIUNTA

con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita;

VISTO l'Accordo per la promozione della sicurezza integrata, tra il Ministero dell'Interno, Regione Lombardia e ANCI Lombardia, sottoscritto il 29 aprile 2019, già rinnovato in data 29 agosto 2022, ed ora in corso di ulteriore rinnovo, finalizzato all'individuazione di progetti e modalità operative per la promozione della sicurezza integrata, da realizzare nel rispetto e nell'ambito delle attribuzioni di ciascun Ente, che, tra l'altro, prevede:

- al comma 2 dell'art. 8 (Collaborazioni interforze), che *“Per specifiche esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità, potranno essere sviluppate collaborazioni per l'impiego di Forze dell'Ordine e Polizia locale e, previo accordo con i Ministeri dell'Interno e della Difesa, anche dalle Forze Armate, per le attività previste dalla normativa delle aree metropolitane, in particolare presso la città di Milano, e / o comunque in aree densamente popolate. Potranno essere altresì valutati interventi mirati di prevenzione e di tutela della sicurezza del trasporto pubblico Locale”*;
- al comma 2 dell'art. 15 (Attuazione dell'accordo), che *“La Regione attiva apposite forme di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria da destinarsi all'attuazione dei programmi previsti dal presente accordo ovvero a progettualità straordinarie destinate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;
- al comma 2 dell'art. 19 (Modifiche), che *“Le Parti potranno congiuntamente valutare la possibilità di stipulare successivi accordi, anche con altre Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, con enti locali e, eventualmente, con soggetti pubblici o privati, volti alla definizione di programmi operativi e alla allocazione di risorse in materia di sicurezza urbana e territoriale, come pure la partecipazione ad iniziative a carattere europeo o internazionale, funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente accordo”*;

VISTA la DGR n. 5307 del 10 novembre 2025 la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Prefettura di Lodi, Regione Lombardia, il Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia, i Comuni di Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Tavazzano con Villavesco, Maleo, Santo Stefano Lodigiano, e Ospedaletto Lodigiano, Rfi S.P.A. e Trenord S.R.L. per la promozione della sicurezza integrata nelle aree delle stazioni ferroviarie dei Comuni della Provincia di Lodi nel 2025;

VISTE:

- la nota del 27 gennaio 2026 (protocollo Y1.2026.0001725) con cui Regione Lombardia ha invitato le Prefetture lombarde a trovare forme di collaborazione tra le istituzioni per l'incremento della sicurezza nelle stazioni ferroviarie e loro adiacenze attraverso la sottoscrizione di Accordi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la nota del 6 febbraio 2026 (protocollo Y1.2026.0002728) con cui la Prefettura di Lodi dava riscontro positivo al percorso da intraprendere per addivenire ad un nuovo accordo per annualità in corso;
- la nota del 13 aprile 2026 (protocollo Y1.2026.0007491) con cui Regione condivideva con la Prefettura di Lodi il percorso ed i Comuni Capofila di Lodi, Casalpusterlengo e Codogno;

PRESO ATTO che:

- in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Lodi, il 18 marzo 2026, è stata condivisa l'opportunità dell'implementazione dei servizi di controllo nelle aree limitrofe alle stazioni, interessante da un costante e significativo flusso di viaggiatori, da e per l'area metropolitana milanese, con particolare riferimento a quella di Lodi e a quelle presso cui non è presente il Posto di Polizia ferroviaria;
- sussiste l'interesse a stipulare uno specifico Accordo per attivare servizi di controllo e vigilanza nelle aree esterne alle stazioni presenti nel territorio della provincia di Lodi e, in particolare nei pressi della stazione di Lodi e di quelle in cui non è presente il Posto di Polizia ferroviaria, ai fini dello sviluppo del territorio per gli ambiti della sicurezza e della mobilità, con particolare riferimento al tema della sicurezza urbana, con l'espletamento di servizi coordinati per un periodo di significativa continuità, a supporto dell'efficacia dell'azione delle Forze di Polizia;

CONSIDERATO che i Comandi o i Servizi di Polizia locale, per le finalità del presente Accordo, opereranno nelle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie, previa comunicazione della loro presenza al Centro Operativo Compartimentale (C.O.C.) della Polizia ferroviaria e che tutti i servizi delle Polizie locali si coordinano tempestivamente con la Centrale Operativa della Questura e con quella dell'Arma dei Carabinieri di Lodi, in funzione del turno di riferimento previsto dal Piano di Controllo Coordinato del Territorio della Prefettura;

PRESO ALTRESI' ATTO che la Prefettura di Lodi, anche a seguito del parere favorevole del Ministero dell'Interno, con comunicazione acquisita a protocollo n. Y1.2026.009868 del 15 maggio 2026, ha definito ulteriormente i contenuti dell'Accordo e individuato i Comuni capifila;

RITENUTO di dare attuazione all'ipotesi di Accordo di collaborazione operativa, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, sostenendo i servizi straordinari delle polizie locali e individuando i Comuni di Lodi, Casalpusterlengo e Codogno quali enti capofila, che rispettivamente opereranno con:

- Comune di Lodi capofila del Comune di Tavazzano con Villavesco (facente parte dell'Unione di polizia locale Nord Lodigiano);
- Comune di Casalpusterlengo capofila per i Comuni di Orio Litta e Secugnago;
- Comune di Codogno capofila dei Comuni di Maleo, Ospedaletto Lodigiano e Santo Stefano Lodigiano;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la suddetta proposta di Accordo, che prevede, in particolare:

- l'integrazione delle diverse competenze funzionali e professionali per la tutela della sicurezza urbana, mediante il concorso di più Comandi o Servizi di Polizia locale;
- che tale intervento per il presidio nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie sarà oggetto di specifici progetti da parte dei Comuni aderenti, in particolare sviluppati dai Comuni capofila di Lodi, Casalpusterlengo e di Codogno e l'attuazione e il coordinamento dei servizi di polizia si svolgerà in base agli indirizzi della cabina di regia istituita presso la Prefettura;
- che Regione Lombardia sostenga finanziariamente i servizi di Polizia locale svolti dai Comuni coinvolti, per il pattugliamento in straordinario delle aree limitrofe alle stazioni;
- che le risorse per la copertura del servizio straordinario della Polizia locale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, fino al 15 dicembre 2026, complessivamente pari ad € 45.000,00, sono così ripartite:
 - Comune di Lodi € 25.000,00 capofila del Comune di Tavazzano con Villavesco (facente parte dell'Unione di polizia locale Nord Lodigiano);
 - Comune di Casalpusterlengo € 10.000,00 capofila per i Comuni di Orio Litta e Secugnago;
 - Comune di Codogno € 10.000,00 capofila dei Comuni di Maleo, Ospedaletto Lodigiano e Santo Stefano Lodigiano;

VAGLIATI e assunti come proprie le finalità e i contenuti della proposta di Accordo tra la Prefettura di Lodi, Regione Lombardia, Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia, Comuni di Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago e Tavazzano con Villavesco, Rfi S.P.A. e Trenord S.R.L. per la promozione della sicurezza integrata nelle aree delle stazioni ferroviarie dei Comuni della Provincia di Lodi;

RITENUTO che la sottoscrizione dell'Accordo consentirà, altresì, di incentivare, in continuità con le politiche regionali, sinergie operative per la sicurezza urbana, nonché lo scambio di esperienze professionali e crescita per gli operatori di polizia locale dei Comuni coinvolti;

PRESO ATTO che la spesa prevista dalla proposta di accordo, pari a € 45.000,00 a carico di Regione Lombardia, trova copertura al capitolo 10384 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e interventi in materia di sicurezza" del Bilancio 2026 e sarà assegnato in base a quanto previsto dalla ripartizione definita nell'Accordo per:

- Comune di Lodi € 25.000,00 capofila del Comune di Tavazzano con Villavesco (facente parte dell'Unione di polizia locale Nord Lodigiano);
- Comune di Casalpusterlengo € 10.000,00 capofila per i Comuni di Orio Litta e Secugnago;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Comune di Codogno € 10.000,00 capofila dei Comuni di Maleo, Ospedaletto Lodigiano e Santo Stefano Lodigiano;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.2 "Aumentare la sicurezza urbana anche attraverso iniziative di efficientamento della Polizia locale", identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato con la D.C.R 20 giugno 2023, n. XII/42;

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

PRESO ATTO che la Direzione competente considera il sostegno ai progetti per il rafforzamento della sicurezza urbana, di cui trattasi, non rientrante nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto attività propria del soggetto pubblico beneficiario, avente natura istituzionale e non economica e pertanto i suddetti finanziamenti non rilevano ai fini della disciplina sugli aiuti di stato ai sensi del citato art. 107 del TFUE;

RICHIAMATI la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VISTI l'articolo 23 e gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione, rispettivamente, dei provvedimenti amministrativi e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare l'allegato schema di Accordo tra la Prefettura di Lodi, Regione Lombardia, Comuni di Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Maleo, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago e Tavazzano con Villavesco, RFI S.P.A. e Trenord S.R.L. per la promozione della sicurezza integrata nelle aree limitrofe delle stazioni ferroviarie dei comuni della Provincia di Lodi, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile la sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1.;
3. di dare atto che Regione Lombardia sosterrà l'Accordo di cui al punto 1. con un contributo finanziario pari all'importo complessivo di € 45.000,00, che trova



Regione Lombardia

LA GIUNTA

copertura al capitolo 10384 *“Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e interventi in materia di sicurezza”* del Bilancio 2026 e sarà assegnato in base a quanto previsto dalla ripartizione definita nell'Accordo per:

- Comune di Lodi € 25.000,00 capofila del Comune di Tavazzano con Villavesco (facente parte dell'Unione di polizia locale Nord Lodigiano);
 - Comune di Casalpusterlengo € 10.000,00 capofila per i Comuni di Orio Litta e Secugnago;
 - Comune di Codogno € 10.000,00 capofila dei Comuni di Maleo, Ospedaletto Lodigiano e Santo Stefano Lodigiano;
4. di dare atto che alla gestione tecnico-contabile ed amministrativa dell'Accordo provvederà il Dirigente della competente struttura della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



PREFETTURA – UFFICIO
TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI LODI



CITTÀ
DI LODI



COMUNE DI
CASALPUSTERLENGO



COMUNE DI
CODOGNO



COMUNE DI
TAVAZZANO CON
VILLAVESCO



COMUNE DI MALEO



COMUNE DI
SANTO STEFANO
LODIGIANO



COMUNE DI
OSPEDALETTO LODIGIANO



COMUNE DI
ORIO LITTA



COMUNE DI
SECUGNAGO

**ACCORDO TRA PREFETTURA DI LODI, REGIONE LOMBARDIA, COMUNI DI LODI,
CASALPUSTERLENGO, CODOGNO, MALEO, ORIO LITTA, OSPEDALETTO LODIGIANO,
SANTO STEFANO LODIGIANO, SECUGNAGO E TAVAZZANO CON VILLAVESCO, RFI
S.P.A. E TRENORD S.R.L. PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA NELLE
AREE LIMITROFE DELLE STAZIONI FERROVIARIE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
LODI**

Prefettura di Lodi con sede in Lodi – 26900, Corso Umberto I n.40, CF92526810152, nella persona del Prefetto *pro tempore* Davide Garra;

Regione Lombardia, con sede in Milano – 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154 e Partita I.V.A. 12874720159, nella persona dell'Assessore alla Sicurezza Romano La Russa;

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., con sede a Roma – 00161, Piazza della Croce Rossa 1, e Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale in Milano, Via Ernesto Breda, 28 -20126, CF 01585570581 e P. I.V.A. 01008081000, nella persona del Responsabile Area Manager Lombardia Direzione Operativa Stazione Giuseppe Brusamolin;

Trenord S.r.l., con sede in Milano – 20124, Piazzale Cadorna n 14, CF 06705490966, nella persona del Dirigente Responsabile della Funzione Security Aziendale Fabrizio Di Staso;

Comune di Lodi, con sede in Lodi – 26900, Piazza Broletto n.1 – CF 84507570152 nella persona del Sindaco Andrea Furegato;

Comune di Casalpusterlengo, con sede in Casalpusterlengo – 26841, Piazza del Popolo n.22 – CF 01507990156, nella persona del Sindaco Elia Delmiglio;

Comune di Codogno, con sede in Codogno – 26845, Via Vittorio Emanuele II, n.8 – CF 02031600154 nella persona del Sindaco Francesco Passerini;

Comune di Maleo, con sede in Maleo – 26847, Piazza XXV Aprile n.1, CF 82502910159- nella persona del Sindaco Dante Sguazzi;

Comune di Orio Litta, con sede a Orio Litta – 26863, Piazza Aldo Moro n.2, C.F. 82503970152 nella persona del Sindaco Alessandro Ciusani;

Comune di Ospedaletto Lodigiano, con sede a Ospedaletto Lodigiano – 26864, Piazza Roma n.6 – C.F. 82501480154 – nella persona del Sindaco Eugenio Ferioli;

Comune di Santo Stefano Lodigiano, con sede in Santo Stefano Lodigiano – 26849, Piazza Roma n. 1- C.F. 03946030156 – nella persona del Sindaco Paola Rossi;

Comune di Secugnago, con sede in Secugnago – 26826, Piazza Matteotti 9, C.F. – 90508210151 – nella persona del Sindaco Mauro Salvalaglio;

Comune di Tavazzano con Villavesco, con sede in Tavazzano con Villavesco – 26838, Piazzale 24 Novembre, n.1, - C.F.84503320156- nella persona del Sindaco Giuseppe Russo;

PREMESSO CHE

- il decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017, recante «*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*», prevede che, nel comparto della "sicurezza ferroviaria", la Specialità della Polizia ferroviaria della Polizia di Stato costituisce il punto di raccordo sia informativo che operativo per le altre Forze di polizia, con la precisazione che alla Polizia ferroviaria:
 - è affidato, in via esclusiva, l'espletamento di tutti i compiti di Polizia ferroviaria riguardanti la vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, nonché le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci, inclusi i servizi di vigilanza "a bordo treno";
 - è affidato, in via preminente, lo svolgimento dei servizi di Polizia ferroviaria riconducibili alle attività di prevenzione generale e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, espletati nelle stazioni, cui provvede ove è presente un proprio presidio, con l'eventuale concorso di altri uffici o reparti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, quando vi siano particolari esigenze di prevenzione dei reati e di tutela dell'ordine pubblico. Nelle stazioni non presidiate, detti servizi sono svolti dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, in funzione della dislocazione dei reparti sul territorio e avuto riguardo ai piani coordinati di controllo del territorio;
- il decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2025, recante «*Indirizzi per il coordinamento delle attività di polizia nell'ambito delle infrastrutture del trasporto ferroviario*», ad integrazione di quanto previsto dalla direttiva emanata con il decreto ministeriale in data 15 agosto 2017, formula indicazioni e chiarimenti volti a precisare in dettaglio gli ambiti entro i quali gli organi di polizia possono operare nel contesto del comparto della sicurezza ferroviaria;
- la legge regionale 1° aprile 2015, n. 6, recante "*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*", prevede in particolare:
 - all'art. 1, comma 3, l'attribuzione alla Regione della promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
 - all'art. 3, comma 1, lett. a), la promozione, da parte della Regione, della collaborazione istituzionale con gli Enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;
 - all'art. 5, comma 1, lett. a), la promozione e il sostegno, da parte della Regione, anche con strumenti finanziari, della realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana;
 - all'art. 28, il riconoscimento del volontariato come espressione di solidarietà sociale e la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le relative associazioni, al fine di

- sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita;
- in data 29 agosto 2022 è stato rinnovato, per un ulteriore triennio, l'Accordo per la promozione della sicurezza integrata, sottoscritto il 29 aprile 2019, tra il Ministero dell'Interno, Regione Lombardia e ANCI Lombardia, finalizzato all'individuazione di progetti e modalità operative per la promozione della sicurezza integrata, da realizzare nel rispetto e nell'ambito delle attribuzioni di ciascun Ente, che, tra l'altro, prevede:
 - al comma 2 dell'art. 8 (Collaborazioni interforze), che *'Per specifiche esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità, potranno essere sviluppate collaborazioni per l'impiego di Forze dell'Ordine e Polizia locale e, previo accordo con i Ministeri dell'Interno e della Difesa, anche dalle Forze Armate, per le attività previste dalla normativa delle aree metropolitane, in particolare presso la città di Milano, e / o comunque in aree densamente popolate. Potranno essere altresì valutati interventi mirati di prevenzione e di tutela della sicurezza del trasporto pubblico Locale';*
 - al comma 2 dell'art. 15 (Attuazione dell'accordo), che *'La Regione attiva apposite forme di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria da destinarsi all'attuazione dei programmi previsti dal presente accordo ovvero a progettualità straordinarie destinate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.';*
 - al comma 2 dell'art. 19 (Modifiche), che *'Le Parti potranno congiuntamente valutare la possibilità di stipulare successivi accordi, anche con altre Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, con enti locali e, eventualmente, con soggetti pubblici o privati, volti alla definizione di programmi operativi e alla allocazione di risorse in materia di sicurezza urbana e territoriale, come pure la partecipazione ad iniziative a carattere europeo o internazionale, funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente accordo;*
 - in data 24 novembre 2025 le medesime parti hanno sottoscritto, per l'anno 2025, un accordo per la promozione della sicurezza integrata nelle aree limitrofe delle stazioni ferroviarie dei Comuni della Provincia di Lodi;

VERIFICATO

- l'interesse delle Parti ad attivare, anche per l'anno 2026, servizi straordinari di controllo e vigilanza nelle aree limitrofe alle stazioni lungo le tratte che insistono nella Provincia di Lodi, ai fine dello sviluppo sostenibile del territorio per gli ambiti della sicurezza e della mobilità, con particolare riferimento al tema della sicurezza urbana.

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale Lombardia n.

RITENUTO

- che i Comandi o i Servizi di Polizia Locale, per le finalità del presente Accordo, operano principalmente nelle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie, previa comunicazione della loro presenza al Centro Operativo Compartimentale (C.O.C.) della Polfer, e in presenza di urgenti esigenze di prevenzione dei reati o di turbamenti dell'ordine pubblico, in qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, comunicano l'accesso alle stazioni all'Autorità di PS o agli Ufficiali di PS da essa delegati, eseguendo le direttive, laddove pervenute utilmente nel contesto dell'intervento da effettuare. A tal fine, tutti i servizi si coordinano tempestivamente con la Centrale Operativa della Questura e con quella dell'Arma dei Carabinieri di Lodi, in funzione del turno di riferimento previsto dal Piano di Controllo Coordinato del Territorio e, al di fuori di esso, con il Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria della Lombardia;
- che i servizi di vigilanza "a bordo treno", nonché degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile sono di esclusiva competenza della Polizia Ferroviaria.

PRESO ATTO CHE

- le parti hanno favorevolmente valutato l'opportunità dell'implementazione dei servizi d'istituto nelle aree limitrofe alle stazioni, interessante da un costante e significativo flusso di viaggiatori e pendolari, da e per l'area metropolitana milanese, con particolare riferimento a quella di Lodi e a quelle presso cui non è presente il Posto Polfer;
- sussiste l'interesse delle Parti ad attivare servizi di controllo e vigilanza nelle aree esterne alle stazioni presenti nel territorio della provincia di Lodi e, in particolare nei pressi della stazione di Lodi e di quelle stazioni in cui non è presente il Posto Polfer, ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio per gli ambiti della sicurezza e della mobilità, con particolare riferimento al tema della sicurezza urbana, con l'espletamento di servizi coordinati per un periodo di significativa continuità, a supporto dell'efficacia dell'azione delle Forze di Polizia;

VISTO

- il parere favorevole del Ministero dell'Interno di cui alla nota prot. n. 45231 del 7 maggio 2026;

**Tutto quanto sopra premesso
si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1

FINALITÀ E PRIORITÀ DELL'ACCORDO

1. Finalità del presente Accordo è lo svolgimento:
 - di specifici servizi volti al controllo del territorio, al contrasto di atti vandalici e altri comportamenti che ingenerano insicurezza nella popolazione, da parte delle Polizie locali dei Comuni sottoscrittori, nelle aree esterne e limitrofe alle stazioni, sulla base delle

direttive date dal Prefetto quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ferma restando l'esclusiva competenza della Polizia Ferroviaria per quanto concerne le attività a bordo treno e all'interno del sedime ferroviario;

- da parte delle Forze di Polizia a carattere generale, in presenza di particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo le previsioni del decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017 e del successivo decreto del 15 agosto 2025, di specifici servizi all'interno delle medesime stazioni quando non siano presidiate dalla Specialità Polizia Ferroviaria.
2. I servizi sono svolti coordinandosi tempestivamente con il Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria della Lombardia;
 3. Prefettura, Regione e Comuni sottoscrittori, ciascuno in relazione alle proprie competenze e attribuzioni, si impegnano ad incrementare la promozione di azioni coordinate e integrate, soprattutto nelle ore serali, volte a garantire le migliori condizioni di sicurezza sui treni e nelle stazioni ferroviarie insistenti nel territorio della provincia di Lodi;

ART. 2

IMPEGNI DELLA PREFETTURA E CABINA DI REGIA

1. La Prefettura di Lodi, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, alla luce delle direttive ministeriali in materia:
 - 1.1. in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche allargato, se necessario, agli *stakeholders* del settore, individua e determina gli ambiti di azione e le attività di cui al presente Accordo con la programmazione dei servizi da attuare con il coinvolgimento delle Polizie Locali anche per ambiti territoriali diversi dall'ente di appartenenza;
 - 1.2. monitora l'andamento dei servizi, indirizzando le iniziative da assumere, anche sentiti i Sindaci interessati, e coordinando lo scambio informativo tra le Forze di polizia a competenza generale e le Polizie Locali, sulle materie oggetto di attività coordinata;
 - 1.3. assicura il proseguimento del coordinamento delle operazioni di controllo del territorio interforze denominati ad "Alto Impatto", secondo i servizi predisposti nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
 - 1.4. assicura il coordinamento e il coinvolgimento delle Forze di Polizia territoriali per la migliore e più efficace realizzazione degli obiettivi perseguiti dal presente Patto, tenuto conto delle rispettive specialità;
 - 1.5. si impegna a coordinare il Tavolo interistituzionale (**Cabina di Regia**) che verrà all'uopo istituito per la realizzazione del presente Patto e a verificare, con una riunione almeno quadrimestrale, lo stato di attuazione degli impegni assunti da tutti i sottoscrittori e la relativa applicazione;
 - 1.6. si impegna a fornire pieno supporto ai Comuni per la promozione di Progetti per la sicurezza urbana nelle aree in questione finalizzati ad ottenere finanziamenti ministeriali secondo i bandi che di volta in volta verranno pubblicati dal Ministero dell'Interno.

ART. 3
IMPEGNI DI REGIONE LOMBARDIA

1. Regione Lombardia promuove servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana nelle aree adiacenti e limitrofe alle stazioni ferroviarie da parte delle Polizie Locali. In particolare, attraverso specifiche risorse finanziarie, sostiene gli interventi che verranno programmati nel corso del 2026 fino all'esaurimento delle risorse destinate.

ART. 4
RUOLO E IMPEGNI DEI COMUNI

1. Il Comune di Lodi, Casalpusterlengo e Codogno sono capofila, come indicato ai punti 2 e 3 e 4 del presente articolo, per gli Enti locali aderenti al presente Accordo e promuovono i servizi di Polizia locale utili al raggiungimento degli obiettivi dello stesso.
2. Il Comune di **Lodi** è capofila per il Comune di Tavazzano con Villavesco.
3. Il Comune di **Casalpusterlengo** è capofila per i Comuni di Orio Litta e Secugnago
4. Il Comune di **Codogno** è capofila per i Comuni di Maleo, Ospedaletto Lodigiano e Santo Stefano Lodigiano.
5. I Comuni che aderiscono all'Accordo promuovono i servizi di Polizia locale utili al raggiungimento degli obiettivi del protocollo, al fine di realizzare il progetto per i servizi di controllo e vigilanza nelle ore tardo pomeridiane e serali nelle aree esterne e limitrofe alle stazioni, condiviso con la Prefettura di Lodi e Regione Lombardia.
6. La Polizia Locale, in occasione dello svolgimento dei servizi di controllo urbano nelle aree adiacenti e limitrofe alle Stazioni Ferroviarie, sulla base di una programmazione preventivamente comunicata alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti e al Centro operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria per la Lombardia, si impegna a informare tempestivamente anche il Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria per la Lombardia in merito a fatti avvenuti al di fuori della stazione che possano avere un prosieguo o ripercussioni all'interno della stessa, in modo da consentire, in caso di segnalate criticità, ogni utile intervento.
7. Il personale delle Polizie Locali opera, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza, nei siti stabiliti nell'ambito degli Enti aderenti all'Accordo, in base a modalità concordate/coordinate tra i vari Comandi/Servizi di Polizia Locale e in adesione agli atti di indirizzo e coordinamento della Prefettura di Lodi o delle Autorità da essa indicate e/o delegate. Sarà comunque cura dei Comuni capofila assicurare la preventiva informazione dei servizi alle Forze dell'Ordine competenti per territorio e alla Prefettura anche ai fini dell'art. 4 lettera c) della L. 65/86.
8. I Comuni che aderiscono all'Accordo riferiscono alla Prefettura di Lodi, anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, le problematiche territoriali di sicurezza urbana incidenti sulle aree adiacenti e limitrofe alle stazioni, le attività di pattugliamento che si intendono attivare e gli esiti delle stesse.

9. I Comuni parti del presente Accordo attivano iniziative volte anche a coinvolgere la cittadinanza e il volontariato per rivitalizzare le stazioni e le rispettive aree limitrofe, anche destinando, con l'adozione degli atti necessari, locali delle stazioni, non più impiegati ai fini dell'esercizio ferroviario, alla fruizione delle associazioni individuate dal singolo comune attraverso apposita convenzione, ferma restando l'esclusività dei presidi della Polizia di Stato nell'ambito delle stazioni ferroviarie per lo svolgimento delle attività istituzionali rimesse alla Specialità.
10. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo si può perfezionare la progressiva adesione di ulteriori Comuni della provincia.

ART. 5

IMPEGNI DELLA QUESTURA DI LODI

1. La Questura di Lodi:
 - 1.1. assicura la prosecuzione di mirati servizi straordinari su più fasce orarie, finalizzate alla prevenzione e controllo del territorio con lo scopo di contrastare le condotte delittuose che generano maggiore insicurezza nella popolazione;
 - 1.2. pianificherà a tale scopo, con cadenza costante e periodica, servizi dedicati e interforze nelle aree indicate nel presente Protocollo di intesa, assicurando in tale contesto, secondo gli indirizzi ministeriali e del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche l'impiego delle Specialità della Polizia di Stato;
 - 1.3. sulla scorta dei positivi risultati ottenuti, proseguirà nel circuito informativo già proficuamente attivato con la società civile, facendo rete sul territorio con il variegato mondo dell'associazionismo, con particolare riferimento alle associazioni di commercianti e alle realtà produttive, in modo da rendere partecipe la cittadinanza al processo di produzione del bene "sicurezza";
 - 1.4. continuerà nei contatti con i referenti delle Associazioni rappresentative degli interessi esponenziali di residenti, commercianti, strutture ricettive e frequentatori della zona, al fine di approfondire i singoli eventi lamentati per le conseguenti valutazioni in sede di Tavolo interistituzionale istituito presso la Prefettura;
 - 1.5. nel solco dell'ampia e fruttuosa esperienza maturata attraverso le numerose campagne di sensibilizzazione sulla cultura della legalità, che hanno consentito di instaurare un legame di fiducia con la comunità, fornirà la propria disponibilità a partecipare ad iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione dedicate alla cittadinanza;
 - 1.6. assicura altresì il proprio apporto per iniziative di aggiornamento professionale per le Polizie Locali in materie inerenti alla presente intesa;

ART. 6

IMPEGNI DEL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA LOMBARDIA

1. Fermo restando il proprio ruolo nelle interlocuzioni con la Prefettura e come punto di raccordo informativo ed operativo con le altre Forze di Polizia per quanto attiene i profili di competenza esclusiva, il Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia:

- 1.1. assicura la prosecuzione di mirati servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e controllo del territorio con lo scopo di contrastare le condotte delittuose che generano insicurezza nella popolazione e tra i passeggeri che quotidianamente utilizzano il treno;
- 1.2. continuerà ad avere come obiettivi non solo l'area interna alle stazioni ferroviarie e le rispettive immediate adiacenze, ma anche il materiale viaggiante con particolare attenzione alle tratte in arrivo e in partenza dagli scali ferroviari dei Comuni firmatari del presente Accordo;
- 1.3. a tale scopo pianificherà con cadenza costante e periodica servizi dedicati, anche con l'ausilio di altre Specialità e in perfetta sinergia con analoghi servizi disposti dalla Questura all'esterno delle aree di competenza;
- 1.4. assicurerà la prosecuzione di mirati servizi presso le stazioni ove non sono istituiti posti Polfer sia negli orari diurni che negli orari notturni, in sinergia con i dispositivi di controllo ordinario del territorio della Questura;
- 1.5. in particolare, dedicherà specifica attenzione, tramite dette pattuglie, al perimetro esterno delle stazioni dei Comuni che aderiscono al presente Accordo, in orario notturno;
- 1.6. circa le attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, garantisce un implemento delle sinergie con le diverse componenti della sicurezza privata che operano nelle aree di competenza, anche sensibilizzando gli Enti preposti circa l'esigenza di mirate e più incisive campagne di sensibilizzazione degli utenti rispetto alla prevenzione dei reati predatori e di tutela delle fasce deboli, con particolare riferimento alle violenze di genere;
- 1.7. coordinerà un tavolo ristretto di lavoro con i gestori delle infrastrutture ferroviarie e, ove necessario, con qualificati rappresentanti dei Comuni firmatari del presente Accordo per risolvere problematiche più stringenti e individuare le misure più idonee di decoro da attivare nei singoli casi;
- 1.8. effettuerà una costante verifica delle aree afferenti alle stazioni ferroviarie o alle zone ad esse attigue, esaminando in sede di tavolo ristretto di lavoro quelle potenzialmente critiche e che potrebbero essere rese più sicure mediante il potenziamento dell'illuminazione e/o di altre misure di difesa passiva

ART. 7

IMPEGNI DEL COMANDO PROVINCIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

1. Il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lodi:
 - 1.1. assicura, secondo gli indirizzi ministeriali e del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la prosecuzione di mirati servizi straordinari su più fasce orarie, aventi il precipuo fine di spiegare una attività di prevenzione e controllo improntata ai criteri di continuità ed incisività con lo scopo di contrastare le condotte delittuose che generano insicurezza nella popolazione, a tale scopo pianificando con cadenza costante e periodica, anche con risorse specialistiche, servizi dedicati, e concorrendo a quelli

interforze nelle aree esterne e limitrofe alle stazioni indicate nel presente Protocollo di intesa;

- 1.2. sulla scorta dei positivi risultati ottenuti, proseguirà nel circuito informativo già proficuamente attivato con la società civile, facendo rete sul territorio con il variegato mondo dell'associazionismo, con particolare riferimento alle associazioni di commercianti e alle realtà produttive, in modo da rendere partecipe la cittadinanza al processo di produzione del bene "sicurezza";
- 1.3. continuerà nei contatti con i referenti delle Associazioni rappresentative degli interessi esponenziali di residenti, commercianti, strutture ricettive e frequentatori della zona, al fine di approfondire i singoli eventi lamentati per le conseguenti valutazioni in sede di Tavolo interistituzionale istituito presso la Prefettura;
- 1.4. nel solco dell'ampia e fruttuosa esperienza maturata attraverso le numerose campagne di sensibilizzazione sulla cultura della legalità, che hanno consentito di instaurare un legame di fiducia con la comunità, fornirà la propria disponibilità a partecipare ad iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione dedicate alla cittadinanza nelle tematiche estranee all'ambito del trasporto e della sicurezza ferroviaria;
- 1.5. assicura altresì il proprio apporto per iniziative di aggiornamento professionale per le Polizie Locali in materie inerenti la presente intesa;

ART. 8

IMPEGNI DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LODI E DEI COMANDI DELLE POLIZIE LOCALI

1. All'interno della cornice pattizia, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lodi e i Comandi delle Polizie Locali dei Comuni sottoscrittori del presente Accordo, ciascuno per i profili di competenza e secondo le peculiarità dei propri settori operativi:
 - 1.1. concorreranno nei servizi ad "Alto Impatto" disposti nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
 - 1.2. promuoveranno controlli autonomi in diverse fasce orarie negli esercizi pubblici ubicati nelle aree oggetto del presente Patto informando preventivamente il competente Ufficio della Polizia Ferroviaria del pianificato svolgimento delle iniziative di controllo o preventive a carattere specialistico.

ART. 9

IMPEGNI DI RFI SPA E DI TRENORD SRL

1. R.F.I. si impegna, quale gestore della rete ferroviaria e delle stazioni, a verificare la possibilità di concedere in comodato, per i fini istituzionali, uno o più locali, preferibilmente immediatamente agibili, delle stazioni al Comune territorialmente competente o per il tramite di quest'ultimo ad una o più associazioni espressamente individuate e ad assicurare il tempestivo intervento per il ripristino del decoro del sito, a seguito di eventuali atti di vandalismo, ferma restando l'esclusività dei presidi della Polizia di Stato nell'ambito delle stazioni ferroviarie per lo svolgimento delle attività istituzionali rimesse alla Specialità;

2. TRENORD si impegna a facilitare la connessione tra la Sala Operativa del Compartimento Polizia Ferroviaria e le Polizie Locali coinvolte, mediante le dotazioni tecnologiche in uso (telefoni, *hardware* e *software*), tenendo conto delle progettualità avviate dalla competente Direzione Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale), al fine di assicurare soluzioni tecnologiche integrabili con le postazioni in uso agli operatori delle sale operative, evitando duplicazioni di apparecchiature e di applicativi informatici.

ART. 10

RISORSE STANZIATE

1. Per l'attuazione del presente Accordo, Regione Lombardia sostiene i servizi di Polizia locale svolti dai Comuni sottoscrittori per il pattugliamento in straordinario delle aree limitrofe alle stazioni da parte delle Polizie locali, e prevede risorse finanziarie pari all'importo complessivo di € 45.000 nell'annualità 2026. Il Comune di Lodi, Casalpusterlengo e Codogno sono capofila, come indicato ai punti 2, 3 e 4 dell'articolo 4, del presente accordo e le risorse previste sono così distribuite:
 - Comune di Lodi € 25.000,00 capofila del Comune di Tavazzano con Villavesco (facente parte dell'Unione di polizia locale Nord Lodigiano);
 - Comune di Casalpusterlengo € 10.000,00 capofila per i Comuni di Orio Litta e Secugnago;
 - Comune di Codogno € 10.000,00 capofila dei Comuni di Maleo, Ospedaletto Lodigiano e Santo Stefano Lodigiano.
2. Regione Lombardia, per le attività di pattugliamento presso le aree limitrofe alle stazioni svolte dalle Polizie locali, si impegna a corrispondere gli emolumenti a titolo di straordinario, rendicontati a Regione Lombardia mediante presentazione di una relazione amministrativo-contabile di cui al successivo articolo 11 (Rendicontazione), fino al raggiungimento dell'importo stanziato.

ART. 11

RENDICONTAZIONE

1. I Comuni interessati inviano a Regione Lombardia, entro il 15 dicembre 2026, una relazione sui servizi e sulle attività svolti dal personale delle Polizie locali. La relazione deve essere, altresì, comprensiva delle somme spese per il solo impiego di personale in straordinario di cui si richiede rimborso. Le somme richieste a titolo di rimborso sono liquidate da Regione Lombardia fino all'importo complessivo previsto al precedente articolo 6 (Risorse stanziate). La rendicontazione deve essere effettuata mediante la produzione di una relazione amministrativo-contabile, contenente la descrizione delle modalità di realizzazione del servizio e dei risultati conseguiti, nonché la documentazione relativa ai tempi e al personale impiegato.

ART. 12

ADESIONI

1. Nell'ambito della definizione delle progettualità di cui al presente Patto, la Prefettura di Lodi promuoverà anche per singole iniziative il coinvolgimento di ulteriori *partners* istituzionali (Autorità sanitarie, Terzo settore, mondo della scuola e delle Università) che, attraverso lo specifico know-how e l'alto profilo specialistico, possano contribuire agli obiettivi dell'Intesa.
2. In tal senso potranno esserci adesioni al presente Patto anche successivamente alla sottoscrizione, sulla base di semplice richiesta rivolta alla Prefettura da parte del nuovo soggetto, previa individuazione del ruolo specifico che lo stesso partner intende mettere a disposizione nella cornice pattizia qui descritta.

ART. 13

DURATA E VALIDITÀ DELL'ACCORDO

1. La validità del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2026.

ART. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente Accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. Del presente Accordo è data notizia al Prefetto del capoluogo di Regione, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo per la promozione della sicurezza integrata di cui al Preambolo, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Lodi, nonché al Compartimento della Polizia Ferroviaria di Milano.

Lodi, maggio 2026

Prefettura di Lodi

Il Prefetto Davide Garra

Regione Lombardia

L'Assessore alla Sicurezza Romano La Russa

RFI S.p.a.

Il Responsabile Area Lombardia Direzione Operativa Stazioni

Giuseppe Brusamolin

Trenord S.r.l.

Il Direttore Security Fabrizio Di Staso

Comune di Lodi

Il Sindaco Andrea Furegato

Comune di Casalpusterlengo

Il Sindaco Elia Delmiglio

Comune di Codogno

Il Sindaco Francesco Passerini

Comune di Maleo

Il Sindaco Dante Sguazzi

Comune di Orio Litta

Il Sindaco Alessandro Ciusani

Comune di Ospedaletto Lodigiano

Il Sindaco Eugenio Ferioli

Comune di Secugnago

Il Sindaco Mauro Salvalaglio

Comune di Santo Stefano Lodigiano

Il Sindaco Paola Rossi

Comune di Tavazzano con Villavesco

Il Sindaco Giuseppe Russo
